

STATUTO DELL'ASSOUTENTI
Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici
(Approvato all'unanimità dal 3° Congresso Nazione dei Delegati 18 dicembre 2013)

TITOLO I

DEFINIZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Definizioni e caratteristiche


1. **ASSOUTENTI** - **Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici**, di seguito denominata "Assoutenti" costituitasi in Roma il 29 gennaio 1982 fonda le sue radici nella storia del consumerismo italiano e europeo.
2. Assoutenti è una Associazione di Promozione Sociale (APS) libera, autonoma, indipendente e pluralista, soggetto attivo di tutela dei diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti senza distinzioni di nazionalità, di convinzioni religiose, di appartenenze politiche e sindacali.
3. Assoutenti non persegue alcun fine di lucro.
4. Assoutenti ha sede legale in Roma. Il trasferimento della sede legale, all'interno del territorio nazionale, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs 206/2005, dalla Legge 383/2000 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
6. Il Consiglio Nazionale emana un regolamento interno, per disciplinare, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione

Art. 2 - Scopo

1. Assoutenti ha come scopo esclusivo la promozione e la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.
2. L'attività dell'Associazione si svolge secondo il principio di sussidiarietà, attraverso l'impegno volontario dei soci, prestato, per fini solidaristici, al servizio della collettività e dei singoli cittadini.
3. All'Assoutenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

Art. 3 - Attività

1. Per perseguire lo scopo di cui all'art. 2 l'associazione:
 - a. Rappresenta e tutela gli interessi dei consumatori e degli utenti di qualunque servizio pubblico, sia erogato dallo Stato che da Enti pubblici, dalle regioni, dagli enti locali, dall'Unione Europea o da imprese private, con particolare riguardo agli interessi degli utenti



appartenenti a gruppi sociali più deboli e meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e per la realizzazione e attivazione, anche a livello locale, delle carte di qualità dei servizi e dei tavoli di concertazione con gli enti pubblici e privati erogatori degli stessi

- b. rappresenta e tutela gli interessi dei cittadini in quanto consumatori di beni atti a soddisfare i propri bisogni primari e secondari.
- c. promuove e favorisce la diffusione della cultura consumeristica, orientata al risparmio delle risorse, contro lo spreco e rispettosa dell'ambiente, anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali, quali i giovani, gli anziani, gli immigrati, ed altre, anche attraverso la formazione di operatori del settore;
- d. valorizza la via conciliativa e tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie in materia di consumo;
- e. promuove intese per la collaborazione e l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti;
- f. intraprende, favorisce e sostiene le iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine della efficienza, dell'affidabilità, sicurezza, qualità e del buon andamento dei servizi pubblici nonché favorisce la tutela degli interessi dei consumatori, in particolare riferimento ai giovani, e degli utenti dei servizi pubblici e privati dei settori della cultura, dell'arte, del tempo libero e della mobilità, dei settori del credito, delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi, della libera informazione e corretta pubblicità;
- g. diffonde la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino utente e consumatore ed incoraggia il volontariato, l'associazionismo, la collaborazione e la solidarietà tra i cittadini. In questo spirito favorisce forme di associazionismo consumeristico anche di livello europeo e transnazionale, stringendo alleanze, rapporti e reciproche adesioni con altre organizzazioni straniere che si prefiggano scopi comuni.
- h. promuove corsi di formazione, studi e ricerche nelle materie di competenza, che possano coinvolgere anche i giovani in età scolare, anche attraverso il confronto con l'estero e prestando attenzione alla attività delle istituzioni dell'Unione Europea;
- i. rappresentare nelle sedi giudiziarie e di mediazione i consumatori e gli utenti, anche non associati, per la tutela di ogni situazione giuridicamente rilevante e dei loro diritti e interessi legittimi, individuali e collettivi, disciplinati dal Codice del Consumo e dalle normative nazionali ed europee di tutela dei consumatori e degli utenti;
- j. promuove ed esercita, nelle materie di cui alla lettera i), azioni nelle sedi giudiziarie, italiane ed europee, civili, amministrative e penali, e dinanzi alle Autorità di garanzia, ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti, malati e contribuenti, agendo, resistendo o intervenendo, anche come parte civile nei giudizi penali, civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale sia nell'interesse delle predette

categorie e dinanzi alle Autorità indipendenti; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive ;

- k. tutela la salute delle persone ed il rispetto dei diritti del malato e dell'ambiente;
2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del comma 5 dall'art. 10 del D.lgs. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

FORMA ASSOCIATIVA, MODALITÀ DI ADESIONE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4

1. Assoutenti è una associazione federale, che promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri, alla quale possono aderire associazioni locali, regionali e nazionali, organizzate anche in forma di volontariato ai sensi della legge 266/91, che, perseguendo come scopo esclusivo la promozione e la tutela dei cittadini in quanto consumatori e utenti, ne condividono lo Statuto e le finalità.
2. Sono condizioni per l'adesione non avere norme statutarie incompatibili con il presente Statuto e adottare la tessera nazionale dell'Assoutenti quale propria tessera sociale.

Art. 5

1. Alla struttura associativa federale dell'Assoutenti nazionale si federano:
 - a. Associazioni locali
 - b. Associazioni regionali
 - c. Associazioni nazionali

Art. 6 - Costituzione di associazioni locali e regionali

1. Chiunque sul territorio si obblighi a rispettare il presente Statuto e ad avere un numero di iscritti pari ad almeno lo 0,2 per mille della popolazione residente, fatti salvi i maggiori obblighi disposti da leggi regionali, può dar vita ad associazioni locali e regionali federate a Assoutenti.
2. Le associazioni locali e regionali sono riconosciute, previa verifica dei requisiti previsti dal presente articolo e dal Regolamento, con delibera del Consiglio Nazionale che ne approva l'istituzione, il riconoscimento o la soppressione con maggioranza qualificata.
3. L'associazione regionale, laddove costituita, esprime parere vincolante sulla costituzione di associazioni locali nel proprio territorio.
4. Tutte le associazioni locali e regionali hanno propria autonomia patrimoniale, giuridica ed amministrativa definita dagli statuti adottati non in contrasto e in conformità con lo Statuto di

Assoutenti. Ciascuna associazione locale e regionale deve aprire conti correnti postali o bancari a se stessa intestati con potere di firma definiti dal proprio Statuto o regolamento.

5. Ciascuna associazione locale e regionale elegge i propri organismi e ne dà comunicazione scritta al Segretario Generale entro 5 giorni dall'insediamento.
6. Le associazioni locali e regionali rappresentano l'Assoutenti nei confronti di istituzioni, enti, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di livello locale e regionale e i loro responsabili ne hanno la rappresentanza legale.
7. Le associazioni locali e regionali hanno l'obbligo di utilizzare il nome ed il logo Assoutenti seguito dall'indicazione territoriale e di iscrivere i propri aderenti secondo le norme statutarie di Assoutenti.
8. Le associazioni locali e regionali possono realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale, e comunitario, previa comunicazione e condivisione con Assoutenti.
9. Le associazioni locali esercitano i propri poteri nel territorio della rispettiva circoscrizione camerale.
10. Le associazioni regionali esercitano i loro poteri nel territorio della rispettiva Regione e sono costituite da almeno due associazioni locali, esclusa la Val d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano.
11. In assenza di tale requisito l'unica associazione locale presente nel territorio regionale assume le funzioni previste dal successivo articolo 7 sino alla costituzione dell'associazione regionale come disciplinato dal precedente comma.
12. In assenza di associazione locale, o di mancanza di requisiti di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale può nominare in un territorio delegati locali con il mandato di costituirli entro il termine massimo di 12 mesi. rinnovabile una sola volta.
13. I componenti del Consiglio Direttivo delle associazioni regionali sono eletti dai soci di ciascuna associazione locale operante nella rispettiva regione.
14. Le associazioni locali e regionali devono essere dotate di autonomo atto costitutivo e relativo Statuto.
15. In caso di pluralità di associazioni locali in ambito regionale queste dovranno istituire una associazione regionale con il compito di coordinare l'attività e le azioni delle stesse.
16. I soci delle associazioni locali e regionali federate in regola con le modalità di iscrizione all'Assoutenti e il pagamento delle quote sociali individuali sono a tutti gli effetti soci di Assoutenti ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

Art. 7 - Funzionamento di associazioni regionali e locali

1. Le Associazioni Regionali rappresentano lo snodo dei rapporti tra l'Assoutenti e le associazioni locali verso le quali hanno poteri di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, in particolare sui progetti che godono di finanziamenti di enti pubblici e privati, e di commissariamento.
2. Nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:
 - a. Promuovere e sviluppare la progettualità e le politiche associative a livello regionale.

- b. un numero significativo di sedi e soci e una effettiva operatività;
 - c. la possibilità di dotare l'organizzazione degli strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni;
 - d. la deliberata valutazione dell'opportunità o necessità di federarsi
 - e. l'obbligo di utilizzare il nome e il logo di Assoutenti insieme alla propria identificazione
4. L'atto di adesione federale delle associazioni nazionali è approvato dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Con la stessa maggioranza è approvato il mandato al Presidente di sottoscrivere l'atto di adesione ed il suo contenuto.
5. I soci delle associazioni nazionali federate in regola con le modalità di iscrizione all'Assoutenti e il pagamento delle quote sociali individuali sono a tutti gli effetti soci di Assoutenti ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.
6. Le articolazioni locali e regionali delle associazioni federate, laddove costituite, concorrono alla vita associativa delle associazioni locali e regionali di Assoutenti dello stesso territorio per la realizzazione degli obiettivi comuni, collaborando nei progetti di lavoro e nelle iniziative in favore dei consumatori e utenti e, in virtù di ciò, concorrono al conseguimento dei requisiti richiesti dalle normative per il riconoscimento della rappresentatività a livello circoscrizionale camerale e regionale.
7. Nelle circoscrizioni camerali e nelle regioni dove non sono costituite le associazioni locali e regionali di Assoutenti, l'associazione nazionale federata con protocollo d'intesa allegato all'atto di adesione, surroga, con le proprie articolazioni locali e regionali, le funzioni e i compiti previsti dall'art. 7 dello Statuto.

Art. 9 - Obblighi delle associazioni locali, regionali e nazionali

1. Entro 45 giorni dalla fine dei rispettivi esercizi finanziari, ogni associazione locale, regionale e nazionale ha l'obbligo di inviare al Segretario Generale, i seguenti documenti:
- a. una relazione sulla attività svolta
 - b. il bilancio annuale
 - c. l'elenco dei soci
 - d. la documentazione attestante l'adesione del socio ed il pagamento della quota di iscrizione
2. In caso di violazione di uno o più di questi obblighi o di gravi irregolarità gestionali, organizzative o statutarie il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento delle associazioni regionali o nazionali. Qualora la associazione locale sia la sola costituita nella regione il potere di commissariamento spetta al Consiglio Nazionale. In questi casi le cariche sociali della associazione soggetta al provvedimento sono sospese e il Consiglio Nazionale, definendo la durata del provvedimento, nomina un commissario che subentra nei poteri degli organi.

Art. 10 - Soci

1. Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri, maggiorenni, che godono dei diritti civili, nonché enti in genere, quali ad esempio associazioni o fondazioni, gruppi e cooperative d'acquisto, circoli, condomini, comitati o altre organizzazioni, che adottino nei loro statuti principi di democrazia e

trasparenza amministrativa, che condividendo lo Statuto e le finalità di Assoutenti si impegnano a realizzarle. Sono escluse le organizzazioni aventi scopo di lucro o che svolgano attività commerciale o imprenditoriale.

2. I soci che vogliono iscriversi all'Assoutenti, anche tramite un loro familiare o congiunto, devono fare domanda di adesione a una delle associazioni locali, regionali o nazionali aderenti e versare la quota associativa anche per via telematica (non rimborsabile in nessun caso).
3. Le iscrizioni effettuate direttamente all'Assoutenti sono attribuite alle associazioni locali aderenti con riferimento alla indicazione espressa dall'associato all'atto della compilazione della domanda.
4. Gli enti nazionali sono iscritti presso l'associazione locale di Roma. Tali enti sono rappresentati, per l'esercizio dei diritti e dei doveri sociali, dal proprio rappresentante legale o da persona esplicitamente delegata. E' fatta salva l'iscrizione individuale dei soci di tali enti presso le associazioni locali, regionali o nazionali federate all'Assoutenti.
5. Assoutenti promuove l'adesione associativa tra i giovani e tra particolari categorie sociali di cittadini consumatori e utenti.

Art. 11 - Doveri degli associati

1. I Soci sono tenuti:
 - a. all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali di Assoutenti;
 - b. al pagamento della quota sociale ;
 - c. a versare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota per l'anno successivo, salvo aver dato le dimissioni a norma dello Statuto.
2. A tutti i soci che non avranno effettuato il pagamento della quota sociale ai sensi dei punti b) e c) Assoutenti farà pervenire una ricevuta per l'ammontare della quota annua, aumentata delle spese postali d'invio e saranno iscritti a debito nell'elenco degli associati.

Art. 12 - Diritti degli associati

1. Tutti i Soci potranno esercitare i seguenti diritti senza limitazione alcuna:
 - a. diritto di partecipazione, discussione e voto nell'Assemblea;
 - b. diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione a ogni carica prevista dallo Statuto;
 - c. diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
 - d. diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - e. diritto di voto per la nomina dei delegati al Congresso Nazionale nonché tutti i diritti e doveri contemplati da regolamenti emanati dal Consiglio nazionale.
 - f. nell'ambito delle associazioni di appartenenza, i diritti disciplinati dai rispettivi statuti.



Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.

2. Ogni socio, ovunque iscritto, gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, dei servizi offerti da Assoutenti.
3. I soci, per esercitare i loro diritti, devono essere in regola con il versamento delle quote associative.
4. Le prestazioni dei soci sono volontarie e non retribuite; sono però rimborsabili a singoli soci le spese sostenute e documentate.
5. I diritti statutari dei soci minorenni, compresi quelli di elettorato attivo e passivo, sono esercitati da chi, esercitando la patria potestà, ne ha sottoscritto l'iscrizione.

Art. 13 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di socio si perde :
 - a. per decesso e dimissioni;
 - b. per mancato pagamento della quota associativa, senza giustificato motivo,
 - c. per esclusione, deliberata dal Consiglio, secondo le norme del regolamento.
2. La deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato e comporta altresì la sospensione da tutte le eventuali cariche ricoperte.
3. Il socio escluso può presentare ricorso scritto al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di esclusione. Il Collegio dovrà decidere, a termini del regolamento, entro trenta giorni.
4. All'atto del provvedimento il socio escluso decade immediatamente da tutti gli organi di rappresentanza dell'associazione.

Art. 14 - Quote associative – Atti liberali

1. Il Consiglio Nazionale delibera in ordine all'importo della quota associativa annua che i singoli associati, indipendentemente dalla loro qualifica, devono versare all'Assoutenti sulle singole iscrizioni o rinnovi di adesione effettuati direttamente o per il tramite delle associazioni federate e degli enti convenzionati. L'importo della quota versato all'Assoutenti non può essere in ogni caso inferiore ad un euro.
2. E' facoltà del Consiglio Nazionale nel rispetto del comma precedente prevedere categorie diverse di soci e di quote di iscrizione, annuali o pluriennali, individuali o familiari, nonché i termini e le modalità dei loro versamenti; stabilisce anche la misura minima degli speciali contributi dovuti dai soci, perché possano essere qualificati come soci sostenitori e come soci benemeriti fermo restando la parità dei diritti ai medesimi spettanti. Gli Enti associati dovranno versare una quota pari al doppio di quella versata dal socio benemerito.
3. Chiunque, in modo volontario, può sostenere economicamente Assoutenti con contributi liberali nelle forme di legge, compresa la donazione del 5 per mille.

Art.15 - Convenzioni

1. L'Assoutenti può stipulare convenzioni e intese con gli enti e le associazioni di cui all'art. 10, comma 1, per promuovere obiettivi e azioni specifiche coerenti con le proprie finalità statutarie.
2. I protocolli di intesa possono prevedere che i soci dell'ente o dell'associazione, per loro esplicita richiesta di adesione, divengano associati all'Assoutenti a speciali condizioni. Ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti.

TITOLO TERZO

ORGANI STATUTARI

Art. 16

1. Sono Organi Nazionali di Assoutenti:
 - Il Congresso Nazionale dei Delegati
 - Il Consiglio Nazionale
 - il Presidente
 - Il Vice-Presidente
 - Il Segretario Generale
 - La Presidenza Nazionale
 - il Tesoriere
 - Il Collegio Nazionale dei Garanti
 - Il Collegio Nazionale Sindacale

Art. 17 - Congresso nazionale

1. Il Congresso Nazionale dei Delegati è il massimo organo elettivo dell'Assoutenti. E' convocato in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale o su richiesta scritta delle associazioni nazionali, regionali e locali che rappresentino almeno un terzo degli associati.
2. Il Congresso Nazionale dei Delegati è convocato in via ordinaria e straordinaria dal Presidente o dal Segretario Generale a mezzo di comunicazione indirizzata agli associati anche per il tramite delle associazioni nazionali, regionali e locali che potranno render nota la convocazione con lettera, fax o per e-mail agli interessati ovvero con avviso esposto presso le rispettive sedi.
3. Il Congresso deve essere convocato con preavviso di almeno trenta giorni e potrà riunirsi anche fuori della sede sociale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes on the left margin]

4. Il Congresso è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
5. I compiti del Congresso Nazionale dei Delegati sono:
 - a. Determinare e approvare gli indirizzi politici dell'attività dell'associazione e il programma associativo triennale;
 - b. Eleggere, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Garanti, il Collegio Nazionale Sindacale;
 - c. Modificare lo Statuto;
6. Il Congresso è costituito dai Delegati eletti dai soci nelle assemblee delle associazioni nazionali e regionali in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascuna federazione con le modalità previste dal Regolamento Nazionale, garantendo il principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
7. Le deliberazioni del Congresso sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
8. Le riunioni di tutti gli organi statutari possono tenersi anche fuori della sede sociale. Ad esclusione del Congresso nazionale dei delegati, essi possono svolgersi anche in via telematica. Di ogni riunione, anche se svolta in via telematica, va redatto verbale che registri presenze e deliberazioni e che verrà sottoposto alla approvazione dei partecipanti.

Art. 18 - Consiglio nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'associazione tra un Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno ed è presieduto dal Presidente o, se sia stato nominato, dal Presidente onorario. Viene convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione tramite avviso verbale o comunicazione telefonica e telematica.
3. La convocazione avviene a cura del Presidente mediante lettera inviata ai singoli consiglieri e a tutte le associazioni federate nazionali, regionali e locali, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Nazionale ha il compito di:
 - a. dare attuazione al programma deliberato dal Congresso dei Delegati, nel rispetto degli scopi dell'Associazione
 - b. eleggere il Presidente con maggioranza qualificata
 - c. eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e la Presidenza Nazionale
 - d. discutere e approvare il programma annuale di attività;
 - e. discutere ed approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo;
 - f. promuovere lo sviluppo dell'associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio.

- g. discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale;
- h. convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- i. decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o ad accordi e protocolli d'intesa
- l. verificare la costituzione e il funzionamento degli organismi dirigenti delle associazioni locali e regionali;
- m. deliberare i provvedimenti di commissariamento di associazioni nazionali, regionali e locali;
- n. Su proposta della Presidenza Nazionale, può articolarsi e istituire commissioni o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.
- o. Gestire il patrimonio
- p. Controllare l'applicazione dello Statuto e delle altre norme che regolano l'Assoutenti emanando apposito Regolamento.

- 5. Alle riunioni possono partecipare, in qualità di invitati, i rappresentanti delle associazioni regionali che non ne facciano parte.
- 6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
- 7. Ciascun membro del Consiglio Nazionale potrà assumere la responsabilità operativa di uno o più settori di intervento dell'associazione.
- 8. Quando un membro del Consiglio Nazionale riconosce l'esistenza di proprie incompatibilità o conflitti di interessi riguardo a singole iniziative promosse dall'Assoutenti, lo dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione. La violazione dell'obbligo di dichiarazione e di astensione è accertata dal Collegio Nazionale dei Garanti e comporta l'immediata decadenza sia dalla carica sia della qualità di associato.
- 9. In caso di decadenza, decesso o dimissioni di consiglieri il Consiglio può eleggere sostituti, fino ad un massimo di un quarto dei componenti, tenendo anche conto della provenienza territoriale o nazionale dei Consiglieri cessati.
- 10. Al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
- 11. Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e procedere all'elezione di un nuovo Presidente. Analoga procedura è adottata nei riguardi degli altri organi eletti dal Consiglio.

Art. 19 - Il Presidente nazionale e il Vice Presidente

- 1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale. Esercita la rappresentanza politica dell'associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico. In particolare assicura il coordinamento generale del programma e delle funzioni della Presidenza Nazionale.

2. Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
3. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale potendo delegare tali funzioni al presidente onorario, se nominato; convoca e presiede la Presidenza Nazionale.
4. Propone i componenti della Presidenza Nazionale da sottoporre al voto di approvazione del Consiglio Nazionale, che coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni di:
 - a. rappresentanza politica;
 - b. coordinamento generale del programma e delle funzioni di Presidenza;
 - c. istruzione dei lavori della Presidenza Nazionale.
5. Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano.



Art. 20 - Segretario generale

1. Al Segretario Generale è affidato il coordinamento organizzativo delle iniziative e delle attività dell'associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio nazionale e dalla Presidenza Nazionale.
2. Il Segretario Generale cura e sovrintende l'attuazione delle convenzioni, degli atti di adesione e dei protocolli d'intesa di federazione e di ogni altra attività amministrativa connessa al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 21 - Presidenza Nazionale

1. La Presidenza Nazionale è composta da un massimo di 9 membri ed è eletta dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti su proposta del Presidente Nazionale.
2. Il Presidente, il Vice presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere dell'Associazione fanno parte di diritto della Presidenza Nazionale.
3. Il Presidente onorario ove eletto, partecipa alle riunioni della Presidenza Nazionale con diritto di voto.
4. La Presidenza Nazionale assicura il governo e la direzione politica dell'associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
5. Propone al Consiglio Nazionale le commissioni di lavoro e i criteri per la loro composizione.
6. Alla Presidenza Nazionale sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare di:
 - a. obbligare cambiariamente l'associazione;
 - b. concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);

- c. compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- d. transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- e. autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- f. delegare il Presidente a promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.
7. La Presidenza Nazionale informa degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile. Occorre invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
 - assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
8. La Presidenza Nazionale può assumere deliberazioni con i poteri del Consiglio Nazionale per le questioni di straordinaria amministrazione nei casi di particolare urgenza. Tali deliberazioni sono sottoposte al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva per la ratifica.
9. La Presidenza Nazionale può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

Art. 22 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'associazione.
2. Tiene le scritture contabili, provvede alla redazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale nazionale, che sottoscrive a nome dell'associazione, previa verifica favorevole del Collegio Nazionale Sindacale.
3. Presenta al Consiglio Nazionale la proposta di documento economico di previsione e il rendiconto economico finanziario o il bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa.

Art. 23 - Collegio Nazionale Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto nei rispettivi congressi;
2. Il Collegio Sindacale Nazionale ha il compito di:
- a. esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
 - b. controllare l'andamento amministrativo dell'associazione e la corretta gestione del patrimonio sociale;
 - c. controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
 - d. presentare al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere.

3. Il Collegio Sindacale Nazionale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
4. I componenti del Collegio Nazionale Sindacale hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Art. 24 - Collegio Nazionale Dei Garanti

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Assoutenti e viene eletto nei rispettivi Congressi.
2. Esso ha il compito di:
 - a. interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri;
 - b. emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
 - c. verificare la conformità al presente statuto degli statuti delle associazioni federate ;
 - d. dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, con giudizio formulato inappellabilmente secondo equità e senza formalità di procedura, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
 - e. dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
3. L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa, a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa, in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
4. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.
5. Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.
6. Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.
7. I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.



[Handwritten signature and scribbles on the right margin]

8. Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.
9. Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti nazionali sono a disposizione del Collegio Nazionale dei Garanti.

TITOLO IV

PATRIMONIO, FINANZIAMENTO, BILANCIO, CONTABILITÀ

Art. 25 – Patrimonio e Finanziamento

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento dei fini sociali.
2. Il patrimonio è costituito da:
 - a. eccedenze degli esercizi annuali;
 - b. Beni mobili ed immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione ed eventualmente acquisiti al patrimonio dell'Associazione, e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato nella sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
 - c. Sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciati da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci.
 - d. partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
3. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
 - a. le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
 - b. i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - c. i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - d. i contributi pubblici e privati
 - e. ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 26 Bilancio e Contabilità

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Tesoriere predispone entro il 15 (quindici) marzo di ogni anno il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione e quello di previsione per l'anno successivo. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

3. Il bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede nazionale 15 (quindici) giorni prima della loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale che deve avvenire ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno o, qualora ve ne fossero i presupposti, entro il 30 maggio.
4. I bilanci approvati sono trascritti sul libro dei verbali e sono consultabili da parte di tutti gli associati presso la sede nazionale.
5. La gestione amministrativa e contabile degli aspetti economici della Associazione sono elaborati sulla base delle disposizioni riguardanti la contabilità ordinaria, alla luce delle direttive impartite dalla Circolare Prot. 0038226 del 5 marzo 2013 e dalle eventuali successive integrazioni che saranno applicabili automaticamente, senza necessità di modificare il presente Statuto. La sopra indicata Circolare richiama il regolamento ministeriale di cui al DM 21 dicembre 2012, n. 260, il quale costituisce punto di riferimento di questo Statuto.
6. In relazione alla complessità della gestione contabile della Associazione, con particolare rilievo alla presenza delle gestioni contabili regionali e federate, il Bilancio Contabile, così come previsto dalla sopra richiamata normativa, è accompagnato dalla predisposizione di un Bilancio Finanziario dal quale possano emergere, indipendentemente dalle risultanze di competenza, quelle inerenti la valutazione dei flussi finanziari.
7. Tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione sono annualmente inventariati ovvero elencati e descritti, con il loro valore economico, secondo un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
8. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27

1. Presso la sede nazionale dell'Assoutenti sono conservati, oltre all'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle leggi vigenti nonché il libro dei verbali del Congresso nazionale dei delegati e del Consiglio direttivo nazionale.
2. Gli organi dirigenti nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni federate nazionali, regionali e locali.

Art. 28

1. La Assoutenti ha durata trentennale, decorrente dalla approvazione del presente Statuto.
2. Lo scioglimento dell'Assoutenti può essere deliberato, prima di tale data, con la maggioranza dei 3/5 dei votanti, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. Il patrimonio dell'Assoutenti, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle proprie e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

Art. 29

1. Il "logo" e la denominazione dell'Assoutenti sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata dal simbolo a forma di fumetto di colore rosso contenente la sigla obliqua AU, di colore bianco, scaturente dalla lettera A della parola Assoutenti di colore rosso posta al centro della bandiera di colore bianco. Come tali alla stessa Assoutenti è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di una associazione federata aderente determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 30

1. L'associazione, a tutela della propria autonomia e indipendenza, e per evitare ogni situazione che potrebbe configurare conflitti di interessi, entro un anno dall'approvazione del presente Statuto dovrà disciplinare con norma regolamentare, le incompatibilità della carica di Presidente e delle altre cariche a tutti i livelli secondo criteri e principi generali.

1300000
Gianp. Antonetto Balle

Mio Menti


[Large signature]



La presente copia è conforme all'originale munito delle firme
dalla Legge prescritte col quale collazionata concorda.

Si rilascia a richiesta dell'INTERESSATO.

CIVITAVECCHIA, DICIANNOVE MARZO DUEMILAQUATTORDICI.



A handwritten signature in black ink is written across the page. The signature is highly stylized and cursive. In the middle of the signature, there is a circular official seal. The seal is embossed and contains the text "MUNICIPALITÀ DI CIVITAVECCHIA" around the perimeter. The signature overlaps the seal, with the ink passing over it.